



CITTA' DI TORINO

INTERPELLANZA A RISPOSTA SCRITTA

OGGETTO: ORDINE DI SERVIZIO GTT AI DIPENDENTI CHIAMATI A SVOLGERE FUNZIONI PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026

La sottoscritta Consigliera Comunale

PREMESSO CHE

- in data 23 febbraio 2026, circostanza della quale la consigliera interpellante è venuta a conoscenza soltanto in questi giorni, GTT S.p.A. ha emanato un ordine di servizio avente ad oggetto: "Disposizioni per i dipendenti chiamati ad adempiere esclusivamente la funzione di rappresentante di lista presso gli uffici elettorali in occasione del referendum costituzionale";
- l'ordine di servizio richiama la disciplina vigente in materia di incompatibilità per i componenti degli uffici elettorali di sezione, precisando che i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale non possono ricoprire le funzioni di:

- Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione;
- Scrutatore;
- Segretario;

- l'atto precisa invece che resta consentito lo svolgimento dell'incarico di rappresentante di lista, disciplinando le modalità di richiesta dei relativi permessi lavorativi;

CONSIDERATO CHE

- la disciplina in materia di incompatibilità è contenuta principalmente nel D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati), il cui articolo 38, come modificato dalla normativa più recente, prevede espressamente che siano esclusi dalle funzioni di presidente di seggio, scrutatore e segretario, tra gli altri "i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422".

- la medesima disposizione normativa, tuttavia, non contempla il rappresentante di lista tra le figure incompatibili, poiché quest'ultimo non fa parte dell'Ufficio elettorale di sezione ma rappresenta esclusivamente una lista, un gruppo promotore o una parte politica durante le operazioni di voto e scrutinio;
- l'articolo 40 del medesimo D.P.R. dispone inoltre che presidenti, scrutatori e segretari costituiscono l'Ufficio elettorale di sezione, mentre i rappresentanti di lista partecipano alle operazioni con funzioni di controllo e garanzia nell'interesse della lista rappresentata, senza concorrere all'assunzione delle decisioni dell'ufficio elettorale;

RILEVATO CHE

- la differenza tra le quattro figure risulta sostanziale, infatti:
 - il Presidente di seggio è nominato dalla Corte d'Appello ed esercita funzioni pubblicistiche di direzione e responsabilità dell'intero ufficio elettorale;
 - gli Scrutatori, nominati dalla Commissione Elettorale Comunale, collaborano direttamente con il Presidente nelle operazioni di voto e scrutinio;
 - il Segretario, scelto dal Presidente, redige i verbali e assicura la regolarità documentale delle operazioni;
 - il Rappresentante di lista, invece, è designato da partiti, movimenti o comitati promotori ed esercita esclusivamente funzioni di vigilanza e controllo, potendo formulare osservazioni, chiedere verbalizzazioni e assistere alle operazioni senza far parte dell'organo che assume le decisioni;
- pertanto la disciplina legislativa distingue chiaramente le funzioni pubbliche dell'Ufficio elettorale da quella privatistica e politica del rappresentante di lista;

CONSIDERATO CHE

- nel recente passato risulta essere accaduto che personale dipendente di GTT abbia prestato servizio come:
 - Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione;
 - Scrutatore;
 - Segretario;
- circostanza che, ove riferita a consultazioni successive all'entrata in vigore della modifica normativa introduttiva della lettera f-bis) dell'articolo 38 del D.P.R. n. 361/1957, meriterebbe opportuni approfondimenti circa la corretta applicazione delle incompatibilità previste dalla legge;

RILEVATO INOLTRE CHE

risulta all'interpellante che numerosi dipendenti GTT continuino invece regolarmente a svolgere il ruolo di rappresentante di lista, circostanza perfettamente coerente con il dato normativo ma che rende opportuno chiarire pubblicamente le ragioni della differente disciplina applicabile alle diverse figure;

PRESO ATTO CHE

numerosi Comuni italiani, nel pubblicare gli avvisi relativi ai componenti dei seggi elettorali per il referendum costituzionale del marzo 2026, hanno richiamato espressamente la nuova disciplina che esclude i dipendenti delle aziende di trasporto pubblico regionale e locale dalle funzioni di presidente, scrutatore e segretario e analoga indicazione compare, tra gli altri, nelle informative diffuse dai Comuni di Chivasso, Genova e Salerno, nonché nella documentazione ministeriale aggiornata relativa al referendum costituzionale;

EVIDENZIATO ALTRESI' CHE

- l'interpellante ritiene opportuno verificare se l'ordine di servizio emanato da GTT costituisca una prassi condivisa da tutte le principali aziende italiane esercenti il trasporto pubblico locale oppure rappresenti un'iniziativa organizzativa specifica dell'azienda torinese;
- in particolare appare utile conoscere se aziende quali:

- ATM Milano;
- AMT Genova;
- TPER Bologna;

abbiano adottato analoghi ordini di servizio, circolari interne o disposizioni organizzative rivolte ai propri dipendenti in occasione delle consultazioni elettorali, recependo le modifiche introdotte all'articolo 38 del D.P.R. n. 361/1957;

- tale verifica consentirebbe di comprendere il grado di uniformità applicativa della normativa nazionale all'interno del comparto del trasporto pubblico locale;

INTERPELLA

il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

1. se l'Amministrazione comunale fosse stata preventivamente informata dell'ordine di servizio emanato da GTT il 23 febbraio 2026;

2. se tale ordine di servizio sia stato predisposto su iniziativa esclusiva dell'azienda oppure a seguito di indirizzi ministeriali, prefettizi, comunali o di altre autorità competenti;
3. quali siano le ragioni giuridiche che consentono ai dipendenti delle aziende di trasporto pubblico locale di svolgere esclusivamente l'incarico di rappresentante di lista, escludendoli invece dalle funzioni di Presidente, Scrutatore e Segretario;
4. se l'Amministrazione condivida l'interpretazione secondo cui il rappresentante di lista non costituisce componente dell'Ufficio elettorale di sezione e pertanto non rientra nelle incompatibilità previste dall'articolo 38 del D.P.R. n. 361/1957;
5. se risulti che, dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina normativa, dipendenti GTT abbiano comunque ricoperto incarichi di Presidente, Scrutatore o Segretario e, in caso affermativo, per quali motivazioni;
6. se siano stati effettuati controlli circa il rispetto della disciplina delle incompatibilità previste dalla normativa elettorale;
7. se risulti che altre grandi aziende del trasporto pubblico locale italiano, ed in particolare ATM Milano, AMT Genova e TPER Bologna, abbiano emanato disposizioni analoghe a quelle adottate da GTT;
8. se l'Amministrazione ritenga opportuno acquisire formalmente informazioni comparative presso le principali aziende di trasporto pubblico locale italiane al fine di verificare l'uniformità applicativa della normativa;
9. se il Comune di Torino ritenga opportuno predisporre, in occasione delle future consultazioni elettorali, specifiche linee guida condivise con GTT e con le altre società partecipate, affinché tutti i dipendenti interessati siano preventivamente informati circa i limiti, le incompatibilità e le possibilità di partecipazione alle operazioni elettorali previste dalla legge.

Torino, 03/07/2026

LA CONSIGLIERA
Firmato digitalmente da Federica Scanderebech